



COMUNE DI ZERFALIU

PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Roma, 1 – CAP 09070

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

E-mail: servizi.sociali@comune.zerfaliu.or.it - PEC: protocollo@pec.comune.zerfaliu.or.it

REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE COMUNALE AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIO-SANITARIO (RSA E COMUNITA' INTEGRATA)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 07.09.2026

INDICE

ART. 1 –OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITA' DELL' INTERVENTO

ART. 2 – PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI VOLTI ALLA DOMICILIARITÀ

ART. 3 – DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE

ART. 4 – RICHIESTA DI INTEGRAZIONE ALLA RETTA E ISTRUTTORIA

ART. 5 – ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA

ART. 6 – DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA DELL'UTENTE BENEFICIARIO

ART.7 – SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPARTECIPAZIONE (AI SENSI DELL' ART.433 DEL C.C)

ART. 8 – DETERMINAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE A CARICO DEL COMUNE QUALE INTEGRAZIONE DELLA RETTA

ART. 9 – QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DELL'UTENTE BENEFICIARIO E INTEGRAZIONE COMUNALE

ART. 10 – PAGAMENTO DELLA RETTA ALLE STRUTTURE

ART. 11 – VERIFICHE

ART. 12- RECUPERI E RIVALSE

ART. 13 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART 14. – NORME TRANSITORIE

ART. 14 – RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITÀ DELL'INTERVENTO

I servizi residenziali sono finalizzati all'accoglienza, temporanea (RSA) o stabile (Comunità integrata), di persone anziane e persone con disabilità, entrambi in situazione di totale non autosufficienza, e che non siano più in grado di condurre una vita autonoma e le cui esigenze socio-sanitarie non possano essere soddisfatte in modo adeguato mediante interventi domiciliari.

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di accoglimento delle richieste di inserimento in strutture assistenziali e socio-sanitarie regolarmente autorizzate, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della legge 8 novembre 2000 n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Tali disposizioni sono finalizzate all'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, sulla base della situazione economica equivalente residenziale, della composizione del nucleo familiare, dei trattamenti economici esenti IRPEF e delle eventuali spese non differibili.

L'integrazione della retta d'inserimento viene garantita dal Comune, secondo le modalità e i criteri contenuti nel presente regolamento, salvo che la competenza all'intervento e il relativo onere, in base alle vigenti disposizioni, non sia di spettanza di altri enti.

Il cittadino ha diritto a richiedere la prestazione sociale agevolata ma non ha automaticamente diritto all'integrazione comunale.

Il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico a favore di coloro che non risultano in grado di provvedere alla copertura integrale della quota sociale. La quota sanitaria viene finanziata interamente dal Servizio Sanitario Nazionale.

Per quanto riguarda la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), il richiedente al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla ASL competente, indica tre RSA e tra queste l'Ente gestore dell'ASL stabilisce la più appropriata per tipologia e disponibilità del posto letto;

La scelta della struttura residenziale dovrà essere stabilita dall'Unità di Valutazione Territoriale (UVT), privilegiando le strutture convenzionate, i posti accreditati con la Regione Sardegna e di minor impatto economico, salvaguardando, comunque, le indicazioni del progetto educativo- assistenziale individualizzato.

Il Servizio sociale provvede a fornire informazioni sulle risorse esistenti e a supportare la persona e la sua famiglia nella valutazione della risposta più adeguata ai bisogni dell'anziano o del disabile.

Il contratto per l'inserimento nella struttura si conclude tra il diretto interessato o suoi familiari o l'Amministratore di Sostegno e la struttura stessa.

Il presente Regolamento trova applicazione con riferimento alle strutture autorizzate e accreditate dall' ASL.

ART. 2 – PRIORITA' DEGLI INTERVENTI VOLTI ALLA DOMICILIARITÀ

Il ricovero presso comunità integrate o RSA costituisce una misura d'intervento da adottare solo qualora, a seguito della valutazione del bisogno socio-assistenziale e socio-sanitario, risulti non praticabile o non adeguatamente sostenibile la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita.

Prima di procedere all'istituzionalizzazione, il Servizio Sociale valuta congiuntamente con il beneficiario/ l'amministratore di sostegno/ il tutore o con i familiari, prioritariamente, la possibilità di garantire la permanenza della persona a domicilio, mediante l'attivazione o il potenziamento degli interventi e dei servizi territorialmente disponibili, nel rispetto del progetto personalizzato e dei bisogni della persona.

È cura dell'assistente sociale referente fare una valutazione multidimensionale del caso e presentare alla persona interessata e, ove opportuno, ai familiari o a chi ne esercita la rappresentanza, le misure, i servizi e gli interventi finalizzati a favorire la domiciliarità, quali a titolo esemplificativo:

- Piani personalizzati ai sensi della L. 162/98;
- Servizio di Assistenza Domiciliare;
- Programma Regionale "Ritornare a Casa";

L'accesso alla compartecipazione comunale al pagamento della retta di una struttura residenziale presuppone che sia stata previamente verificata, motivatamente esclusa, o ritenuta insufficiente, la possibilità di garantire un'adeguata assistenza mediante interventi di domiciliarità, nel rispetto della libera scelta della persona, delle condizioni cliniche e assistenziali e dei dinieghi da parte dell'UVT.

Nell'ambito della valutazione finalizzata a favorire la permanenza della persona nella propria abitazione, qualora emergano ostacoli derivanti dalla presenza di barriere architettoniche, il Servizio sociale informerà i soggetti interessati in merito alla possibilità di presentare domanda per l'accesso ai contributi e alle agevolazioni previste dalla normativa vigente ai sensi della L. n. 13/1989, fornendo, supporto nelle procedure di accesso ai relativi benefici.

Il bando permanente regionale per l'assegnazione dei contributi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche è pubblicato annualmente, di norma nei primi mesi dell'anno.

Al fine di consentire la valutazione della situazione del beneficiario, per l'eventuale accesso al contributo, la famiglia, il tutore o l'amministratore di sostegno dovrà presentare la relativa istanza entro i primi mesi dell'anno, secondo i termini e le modalità stabilite dal bando.

Nelle more della pubblicazione della graduatoria, del riconoscimento del beneficio al cittadino e della successiva realizzazione degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche presso l'abitazione, è assicurata la compartecipazione economica comunale al pagamento della retta della struttura presso la quale il soggetto è ospitato, qualora ne ricorrano i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Durante tale periodo transitorio, l'Ufficio dei Servizi Sociali potrà provvedere ad effettuare verifiche periodiche sulla permanenza delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento della compartecipazione, nonché sullo stato dell'iter relativo alla richiesta del contributo e alla realizzazione dei lavori presso l'abitazione.

Al venir meno delle barriere architettoniche che hanno impedito la permanenza del cittadino a domicilio, l'Amministrazione provvederà con la rivalutazione della compartecipazione del pagamento della retta.

ART. 3 – DESTINATARI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE

Gli interventi e i benefici di natura economica con finalità socio-assistenziali vengono coordinati con le misure ed i criteri previsti dalla Legge 328/2000 e devono essere erogati nel rispetto dei principi di equità, imparzialità e trasparenza.

I destinatari dell'integrazione della retta di ricovero in struttura residenziale, da parte del Comune di Zerfaliu, sono i cittadini, in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza anagrafica nel Comune di Zerfaliu prima del ricovero (ultima residenza anagrafica ai sensi dell'art. 6, comma 4, L. 328/00 "per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica");
- ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende ASL (Commissione sanitaria per il riconoscimento dell'Invalidità Civile e handicap)
oppure
- riconoscimento dello stato di handicap in condizione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge n.104/92;
- regolare autorizzazione/idoneità rilasciata dalla Unità di Valutazione Territoriale (UVT) dell'ASL in quanto si trovano nella necessità di ricorrere ad un servizio residenziale per rispondere a specifici bisogni di integrazione socio-sanitaria;
- situazione di disagio economico tale da non poter sostenere la spesa per il pagamento della quota sociale.

Costituiscono requisiti d'accesso all'intervento di natura economica ad integrazione della retta le condizioni di seguito indicate.

Il beneficiario:

- a) deve avere una situazione reddituale non sufficiente a coprire il costo dell'intera retta;
- b) avere un ISEE socio-sanitario residenziale non superiore a € 15.000,00 per gli inserimenti in RSA e non superiore a € 10.140,00 per inserimenti in Comunità Integrata. Tale valore è comprensivo, se del caso, della componente aggiuntiva come previsto dall'articolo 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 159/2013;
- c) valore del patrimonio mobiliare del beneficiario della prestazione (conti correnti, depositi, libretti di risparmio, BOT, CCT, eventuali altri titoli e investimenti finanziari ecc..) non superiore alla soglia di € 6.000,00 aumentata di € 2.000,00 per ciascun componente del nucleo familiare di 1° grado e fino ad una somma massima di € 10.000,00.

Solo dopo aver utilizzato il patrimonio mobiliare disponibile per pagare la retta potrà essere presentata un' ulteriore richiesta di integrazione per una successiva rivalutazione;

- d) non essere in possesso di alcun patrimonio immobiliare;
oppure
- e) nel caso di possesso del patrimonio immobiliare:
 - in caso di presenza di familiare di 1° e 2° grado conviventi e residenti nell'abitazione da almeno un anno, verrà esclusa l'abitazione principale affinché possa continuare ad essere utilizzata;
 - in caso di beneficiario possessore di abitazione principale senza familiari di 1° e 2° grado residenti nella suddetta abitazione, il Comune provvederà ad anticipare al massimo per dodici mesi il contributo determinato ai sensi del presente regolamento.

Durante tale periodo in caso di locazione dell'immobile, il Comune chiederà al beneficiario o al suo tutore/amministratore di sostegno il versamento di quanto percepito per il canone di locazione, dedotte tasse e imposte relative all'immobile a titolo di contributo per il pagamento del costo della retta, a partire dalla stipula del contratto d'affitto.

ART. 4 – RICHIESTA DI INTEGRAZIONE ALLA RETTA E ISTRUTTORIA

La richiesta di integrazione della retta dovrà essere presentata dal beneficiario dell'intervento o un suo familiare o tutore, curatore o amministratore di sostegno in una delle seguenti modalità utilizzando l'apposita modulistica:

- a mano all'Ufficio protocollo;
- tramite invio all'indirizzo mail: ufficioprotocollo@comune.zerfaliu.or.it;
- all'indirizzo pec: protocollo@pec.comune.zerfaliu.or.it

La richiesta suddetta dovrà essere resa ai sensi del DPR n.445/2000 (con allegata copia del documento di identità) e dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica e patrimoniale del beneficiario dell'intervento, pena il rigetto della richiesta stessa.

La richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Verbale di autorizzazione di inserimento in RSA o Comunità integrata rilasciato dell'UVT del Punto Unico di Accesso (PUA);
- Verbale di riconoscimento dello stato di handicap in condizione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge n.104/92;
- Copia del documento di identità del richiedente (familiare di riferimento, ADS, tutore o curatore);
- Copia del documento di identità del beneficiario del servizio;
- Certificazione ISEE sociosanitario residenziale in corso di validità con allegata DSU. L'aggiornamento dell'ISEE avviene allo scadere della validità dell'attestazione. L'ufficio invita l'utente alla regolarizzazione che deve avvenire entro trenta giorni.
- Eventuale altra documentazione necessaria al fine della determinazione dell'importo della quota a carico dell'utente o dei parenti tenuti agli alimenti;

- Informativa sulla privacy;
- Altra documentazione a corredo dell'istanza (copia del decreto di nomina di Amministratore di sostegno, Tutore o Curatore, rilasciato dal Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario).

Il beneficiario dell'intervento o un suo familiare o tutore, curatore o amministratore di sostegno, dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, sia attraverso il sistema informativo del Ministero delle finanze che o attraverso controlli diretti da parte del Comune di residenza presso gli enti previdenziali o altri.

Durante il periodo di erogazione del beneficio il Servizio sociale comunale potrà effettuare verifiche atte ad accertare il persistere o meno della condizione economica. In caso di variazione della situazione economica l'importo della quota di compartecipazione al pagamento della retta verrà rivalutata.

Il familiare di riferimento o il tutore, curatore o Amministratore di Sostegno, dovrà assumersi l'onere del pagamento mensile della quota dovuta direttamente alla RSA o Comunità integrata ove viene inserito il beneficiario dell'intervento, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato pagamento. Il Comune provvederà al pagamento dell'integrazione della retta sino alla concorrenza complessiva dell'importo previa adozione di Determinazione di impegno di spesa a favore del beneficiario, tutore, amministratore di sostegno ecc, con delega alla riscossione delle somme spettanti a titolo di compartecipazione alle spese alla comunità/RSA ospitante.

ART. 5 – ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA

L'istruttoria della richiesta di integrazione al pagamento della retta è effettuata dall'Assistente Sociale responsabile del procedimento, la quale svolge la prima analisi sulla base della documentazione presentata.

Non saranno accolte le richieste pervenute incomplete e senza la prescritta documentazione ISEE necessaria al fine della determinazione dell'importo della quota a carico dell'utente beneficiario e senza il verbale di autorizzazione all'inserimento rilasciato dall'UVT della ASL.

Non verranno accolte le richieste di integrazione al pagamento della retta nel caso in cui la struttura scelta non sia in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune competente per il territorio o di accreditamento con la ASL di competenza.

L'ufficio di Servizio Sociale, esaminata la richiesta e la relativa documentazione, adotta una determinazione nella quale viene stabilita la decorrenza del beneficio, la durata dell'intervento, l'importo della quota a carico dell'utente, nonché l'importo a carico dell'Amministrazione comunale con il relativo impegno di spesa.

Nel caso di proroga dell'intervento da parte dell'UVT dell'ASL, il Comune adotterà apposita determinazione con ulteriore impegno di spesa relativo al periodo di proroga, verificando l'andamento del Progetto di inserimento ed i requisiti di autorizzazione della struttura.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA DELL'UTENTE BENEFICIARIO.

Per la definizione dei criteri di compartecipazione previsti dal presente regolamento sono stati utilizzati come base normativa il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e ss.mm.ii.

La determinazione della capacità economica del beneficiario avviene con riferimento all' ISEE socio sanitario residenziale, così come previsto dall'art.2 c.4 del D.P.C.M. n° 159/2013 che stabilisce "L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria all'art.6."

Laddove il beneficiario, facendo riferimento alle proprie entrate ed al proprio patrimonio, non sia in grado oggettivamente di provvedere al pagamento della retta di ospitalità, ma abbia parenti in linea retta entro il primo grado (coniuge e figli), questi sono tenuti a compartecipare, ai sensi del DPCM n. 159/2013 art. 6 comma 3, in

ragione della loro situazione economica desunta dall'ISEE per prestazioni socio sanitarie residenziali dell'utente e della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU per prestazioni socio sanitarie residenziali).

In particolare i figli concorrono al pagamento della retta nei limiti della quota di compartecipazione calcolata con le modalità previste all'allegato 2 del DPCM n. 159/2013, ovvero ciascun figlio concorre fino al valore della propria componente aggiuntiva presente nell'ISEE per prestazioni socio sanitarie residenziali del beneficiario.

La frequenza a tempo pieno della struttura residenziale che ospita l'utente in via stabile, rende coerente il fatto che la partecipazione al costo avvenga sommando all'ISEE eventuali trattamenti economici esenti IRPEF percepiti dal beneficiario dell'intervento, (come da Sentenza del Consiglio di Stato n° 5348 del 9 luglio 2015) quali indennità di accompagnamento e pensione/assegno di invalidità, pensione sociale; - rendite INAIL, INPS o di altro ente, ossia tutti gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio a favore di situazioni di disabilità, quali le indennità di accompagnamento, gli indennizzi da danno biologico invalidante, di carattere risarcitorio, gli assegni mensili da indennizzo ex leggi nn. 21/92 e 229/05 e tutte quelle altre che possono identificarsi a tale titolo.

La determinazione della capacità economica del beneficiario avviene, inoltre, con riferimento a reddito derivante da:

- misure di contrasto alla povertà ADI;
- misure di contrasto alla povertà REIS;
- Assegno di mantenimento da parte del coniuge;
- Depositi (conti correnti, depositi, libretti di risparmio bancari o postali, BOT e altri titoli di Stato, obbligazioni bancarie e societarie, azioni, buoni fruttiferi postali, polizze vita e prodotti assicurativi con componente finanziaria, eventuali altri investimenti finanziari).

ART 7. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPARTECIPAZIONE (AI SENSI DELL' ART.433 DEL C.C.)

Qualora la persona beneficiaria del servizio non disponga di risorse economiche sufficienti a sostenere la quota di compartecipazione prevista, il Comune potrà richiedere l'intervento dei soggetti obbligati agli alimenti esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 433 del Codice Civile.

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

- il coniuge;
- i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

ART. 8 – DETERMINAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE A CARICO DEL COMUNE QUALE INTEGRAZIONE DELLA RETTA

L'art.6 comma 4 della legge n.328/2000 impone al Comune di residenza dell'utente il pagamento della quota sociale della retta, stabilendo che: "per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica".

Qualora l'anziano o persona con disabilità non possieda le risorse economiche necessarie per il pagamento della retta di ricovero in struttura, per la parte relativa alla quota sociale, il Comune provvederà all'integrazione parziale o totale della somma necessaria mancante e sino alla concorrenza della spesa complessiva mensile (così come specificato all'articolo 9).

Nel caso in cui il Comune abbia concesso l'integrazione della retta a persona in attesa di riconoscimento di pensione, indennità o altro tipo di pensione, la stessa persona dovrà restituire al Comune la somma percepita dalla data del primo ricovero e limitatamente all'importo della pensione percepita.

ART. 9 - QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DEL CITTADINO BENEFICIARIO E INTEGRAZIONE COMUNALE

L'importo della quota di compartecipazione da parte del beneficiario dell'intervento è calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 10 c. 2 del DPGR n.12/89 e s.s.m.m.i.i., il quale prevede che "concorrono alla compartecipazione del costo del servizio residenziale anche gli utenti con reddito di minimo vitale o inferiore ad esso, e che al beneficiario dell'intervento venga garantita la disponibilità una quota pari al 10% del reddito percepito, per far fronte alle spese personali".

L'art. 46 del DPR n°4/2008 "Regolamento di attuazione dell'art. 43 della Legge regionale n°23/2005. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione", nonché la DRG 50/17 del 03.12.2013, rimanda ad una successiva deliberazione regionale di approvazione del sistema tariffario che stabilisce, secondo il reddito ISEE, le fasce di reddito necessarie per la determinazione della quota di compartecipazione.

Nelle more di approvazione da parte della Regione Sardegna di un sistema tariffario secondo scaglioni di reddito ISEE, l'Amministrazione Comunale applicherà il criterio proporzionale sulla quota sociale residua da saldare sulla retta.

La misura del contributo è determinata sulla base della capacità di spesa del cittadino, tenendo in considerazione l'Isee socio sanitario residenziale, i trattamenti economici esenti IRPEF, fatte salve la quota pari al 10% per le spese personali e le spese non differibili (quali a titolo esemplificativo finanziarie) così come indicato nella seguente formula:

CAPACITA' DI SPESA DEL CITTADINO= ISEE SOCIO-SANITARIO RESIDENZIALE+TRATTAMENTI ECONOMICI ESENTI IRPEF-10% SPESE PERSONALI-SPESE NON DIFFERIBILI (ES. FINANZIARIE)

Per gli utenti soli con redditi e patrimoni mobiliari sufficienti alla copertura della retta di ricovero e per quelli facenti parte di nuclei, come definiti all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013, con valore ISEE superiore alla soglia, il Comune non contribuisce economicamente con alcun contributo. Il residuo non coperto dai redditi e patrimoni dell'assistito rimane a carico dei familiari.

Nei casi in cui l'utente non è in grado di pagare integralmente la propria retta, anche con l'aiuto dei familiari, può richiedere l'integrazione comunale presentando la documentazione di cui all'art. 4.

La misura del contributo comunale mensile viene determinata tenendo conto della quota sociale residua da saldare sulla retta, dopo che l'assistito ha provveduto con i propri redditi e patrimoni disponibili e fatta salva la quota per spese personali pari al 10% e le spese non differibili, in relazione al valore ISEE socio-sanitario residenziale e ai trattamenti economici esenti IRPEF, così come indicato nella seguente formula:

CONTRIBUTO COMUNALE MENSILE= (CAPACITA' DI SPESA ANNUALE DEL CITTADINO- COSTO RETTA)/12

L'ISEE socio-sanitario residenziale non dev'essere superiore a € 15.000,00 per gli inserimenti in RSA e non superiore a € 10.140,00 per inserimenti in Comunità Integrata. Tale valore è comprensivo, della componente aggiuntiva come previsto dall'articolo 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 159/2013;

La mancata presentazione della dichiarazione ISEE per la revisione annuale della quota di compartecipazione da parte dell'utente beneficiario comporta l'invito alla regolarizzazione che deve avvenire entro trenta giorni pena la sospensione del beneficio.

ART. 10 – PAGAMENTO DELLA RETTA ALLE STRUTTURE

Il pagamento della retta, calcolata con decorrenza da gennaio 2027, ha cadenza mensile.

L'utente beneficiario deve versare la quota determinata (secondo le procedure esposte nel Regolamento) direttamente alla struttura residenziale di accoglienza e nelle modalità che verranno da questa comunicate.

Il Comune provvederà al pagamento dell'integrazione della retta sino alla concorrenza complessiva dell'importo previa adozione di Determinazione di impegno di spesa a favore della a favore del beneficiario, tutore, amministratore di sostegno ecc, con delega alla riscossione delle somme spettanti a titolo di compartecipazione alle spese alla comunità/RSA ospitante.

ART. 11 - VERIFICHE

L'Amministrazione Comunale, procederà con il metodo a campione o nel caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, ad effettuare idonei controlli, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate anche per il tramite degli Uffici finanziari, Uffici della Guardia di Finanza, Banca dati dell'INPS e ogni altro sportello di controllo tributario, etc...

Ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 sono previste le sanzioni penali in caso di dichiarazione non veritiera o falsa e saranno esclusi dal beneficio i soggetti che a seguito di accertamenti dell'ufficio risulti in contrasto con la situazione reddituale dichiarata.

ART. 12-RECUPERI E RIVALSE

L'Amministrazione comunale, tramite i propri uffici competenti, attiva le procedure che consentano:

- di recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non sono immediatamente disponibili (arretrati di pensioni, eredità, ecc.)
- di fare atto di rivalsa, successivamente al decesso del soggetto ricoverato, sull'ammontare delle quote dovute a saldo delle spese

ART. 13 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento relativo al presente servizio è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il presente documento fornisce alcune informazioni, sintetiche, relative al trattamento dei Suoi dati personali, nel contesto dei Procedimenti e dei Servizi svolti dal Titolare del Trattamento. Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento viene effettuato dal Comune di Zerfaliu per lo svolgimento di funzioni istituzionali. I dati personali, sensibili e giudiziari conferiti dall'interessato (dati già acquisiti dal Titolare o acquisiti in seguito e/o comunicati da terze parti), sono necessari e saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per il perseguimento di un interesse pubblico connesse all'esercizio di un pubblico potere o per l'adempimento ad obblighi di legge, finalità previste dal Reg. UE n. 679/2016. Lei, ricorrendone i requisiti, ha i seguenti diritti garantiti dal GDPR: diritto di accesso ai dati (art. 15), diritto alla rettifica (art. 16) diritto alla limitazione del trattamento (art. 18), diritto di rivolgersi alle autorità competenti. Il titolare del trattamento dei dati è questo Comune che potrà essere contattato ai seguenti contatti: ufficioprotocollo@comune.zerfaliu.or.it - protocollo@pec.comune.zerfaliu.or.it. Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avvocato Alessandra Sebastiana Etzo contattabile all'indirizzo e-mail dpo@unionevalletirsogrighine.it. Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it

ART 14- NORME TRANSITORIE

Il presente Regolamento verrà integrato a seguito dell'approvazione da parte della Regione di apposita Delibera regionale del sistema tariffario relativo alla compartecipazione ai costi dei servizi residenziali, così come previsto

dall'art. 46 del DPR n°4/2008 “Regolamento di attuazione dell'art. 43 della Legge regionale n°23/2005. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione”, nonché dalla DGR 55/17 del 03.12.2013.

Tali scaglioni di reddito ISEE, che verranno stabiliti dalla Regione, necessari per la quantificazione dell'importo di compartecipazione degli utenti in base al reddito percepito, verranno inseriti nel Regolamento comunale.

Qualora la Regione Sardegna emanasse ulteriori norme che disciplinassero in termini differenti i Servizi qui regolamentati, esse, in quanto legittime, si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento. Resta ferma la possibilità di procedere successivamente ad una modifica testuale dei presenti contenuti regolamentari.

La compartecipazione economica del Comune alla spesa relativa al ricovero in struttura concerne la sola quota socio-assistenziale della retta esclusivamente per i giorni di effettivo ricovero e di eventuale mantenimento del posto letto, nel solo caso di degenza ospedaliera temporanea. Nulla è da integrarsi di quanto addebitato al cittadino per le prestazioni alberghiere e/o di servizio alla persona non incluse nella tariffa residenziale e pertanto a totale carico dell'utente, nonché per altre cause che esulino da quanto sopra disposto.

I criteri definiti nel presente Regolamento circa l'eleggibilità alla prestazione ed il calcolo della contribuzione a carico del Comune alla quota socio-assistenziale della retta applicata agli ospiti in struttura sono suscettibili di revisione a salvaguardia dei richiedenti e dei beneficiari della prestazione medesima, nonché degli equilibri di Finanza Pubblica e di Bilancio.

L'erogazione del contributo economico volto all'integrazione della quota socio-assistenziale a carico del beneficiario avverrà compatibilmente con le risorse disponibili. Tale criterio è assunto al fine di garantire l'effettiva possibilità di intervento, anche a tutela di chi richiede la prestazione per evitare la creazione di aspettative che non possono essere soddisfatte. Qualora le risorse disponibili non consentissero di attivare le prestazioni per tutti i richiedenti, verranno individuati, con apposito atto, criteri di priorità per l'accesso alla prestazione.

ART. 15 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento comunale è disciplinato secondo le seguenti fonti normative:

- Legge n°328 del 8.12.2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
- DPGR n.12/1989 (Regolamento di attuazione alla ex L.R.4/1988) modificato dal DPGR n.145/1990
- Legge Regionale n.23 del 23.12.2005 - Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali).
- DPR n°4/2008 “Regolamento di attuazione dell'art. 43 della Legge regionale n°23/2005.
- Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione”.
- DGR n.33/36 del 08.08.2013. Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali ai sensi del Regolamento di attuazione della LR23/2005. Approvazione preliminare.
- DGR 55/17 del 03.12.2013 – Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali ai sensi del Regolamento di attuazione della LR23/2005. Approvazione definitiva.
- DPCM N.159 del 3 dicembre 2013 - Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE, modificato dal D.Lgs. 130/2000, e i relativi decreti attuativi ed in particolare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
- DPR N. 445 del 28.12.2000 - Testo unico sulla documentazione amministrativa.
- Legge n.104 del 05.02.1992 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
- DPCM 14 febbraio 2001 – Atto di indirizzo in materia di prestazioni sociosanitarie - Sentenza Consiglio di Stato n°5348 del 9 luglio 2015; n° 01458/2019 del 04/03/2019; sentenza TAR Lombardia n. 0154/2019 del 05/07/2019

- D.lgs. n°196 del 30.06.2003 e GDPR Regolamento UE 2016/679 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
- Dispositivo dell'art.433 del C.C “Persone Obbligate”